

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI
BANCA ANTONVENETA S.P.A.
IN BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
REDATTO AI SENSI DELL'ART. 2501-TER DEL CODICE CIVILE**

Progetto di fusione per incorporazione di
Banca Antonveneta S.p.A.
in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
redatto ai sensi dell'art. 2501-ter del Codice Civile

1. Società partecipanti alla fusione

Incorporante

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni 3 – capitale sociale interamente versato di Euro 7.484.508.171,08 rappresentato da n. 10.999.660.248 azioni ordinarie senza valore nominale e da n. 681.879.458 azioni privilegiate senza valore nominale, iscritta nell'albo delle Banche di cui all'art. 13 del D. Lgs. 385/93, codice banca 1030.6, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Siena 00884060526, Capogruppo del Gruppo Bancario Montepaschi, codice gruppo 1030.6 (di seguito anche "Società Incorporante").

Incorporanda

Banca Antonveneta S.p.A., con sede legale in Padova, Piazzetta Turati 2 – capitale sociale interamente versato di Euro 1.006.300.000,00 suddiviso in n. 1.006.300.000 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 1,00 – iscritta nell'albo delle Banche di cui all'art. 13 del D. Lgs. 385/93, codice banca 5040.1, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Padova 04300140284, facente parte del Gruppo Bancario Montepaschi, codice gruppo 1030.6 (di seguito anche "Società Incorporanda").

La Società Incorporanda è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – socio unico.

2. Modifiche dello statuto sociale della Società Incorporante

A seguito della fusione, lo statuto della Società Incorporante non subirà modifiche e manterrà il testo vigente, così come allegato al presente atto.

3. Disciplina: presupposti di legge

Trattandosi di società interamente posseduta, e non ricorrendo l'ipotesi dell'art. 2501-bis (fusione a seguito di acquisizione con indebitamento), non trovano applicazione le disposizioni degli artt. 2501-ter, primo comma, nn. 3), 4), 5), 2501-quinques e 2501-sexies, ai sensi del successivo art. 2505 del codice civile.

4. Rapporto di cambio delle azioni

Poiché la Società Incorporante detiene la totalità delle azioni ordinarie della Società Incorporanda, la fusione avrà per effetto l'annullamento di tutte le suddette azioni ordinarie e non vi sarà alcuna assegnazione di azioni né alcun rapporto di cambio delle azioni.

La fusione di cui al presente progetto avverrà sulla base delle situazioni patrimoniali al 30 settembre 2012 delle società partecipanti.

5. Decorrenza degli effetti della fusione

Nell'atto di fusione sarà stabilita la decorrenza degli effetti della fusione nei confronti dei terzi ex art. 2504-bis del codice civile, che potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 del codice civile.

Le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate, ai fini contabili e fiscali, al bilancio della Società Incorporante a partire dal 1° gennaio 2013, anno in cui l'atto di fusione avrà efficacia nei confronti dei terzi.

6. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni


Non esistono particolari categorie di soci, né possessori di titoli diversi dalle azioni cui venga riservato un trattamento differenziato.

7. Vantaggi particolari a favore degli amministratori

Non sono previsti vantaggi particolari per gli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

Dott. Alessandro Profumo

Presidente del Consiglio di Amministrazione

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Profumo', with a large, stylized flourish above the name.

Allegato: Statuto vigente della Società Incorporante.